

# Gestione illecita e traffico di rifiuti attuato con la pratica del «giro bolla»

Cass. Sez. II Pen. 10 marzo 2021, n. 9557 - Imperiali, pres.; Cianfrocca, est.; P.G. (conf.) - F.A., ric. (*Conferma App. Firenze 12 novembre 2020*)

**Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione illecita e traffico di rifiuti attuato con la pratica del «giro bolla» - Condotte lesive di interessi di natura collettiva come quelli alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente.**

(*Omissis*)

FATTO

1. Con decreto del 20.10-12.11.2020 la Corte di Appello di Firenze ha respinto l'impugnazione proposta nell'interesse di F.A. (e della F.A. srl) contro il decreto del Tribunale del capoluogo toscano che, in data 11.3.2020, aveva applicato al primo la misura della sorveglianza speciale di P.S. per anni 1 e mesi 6 con le relative connesse prescrizioni e, nel contempo, aveva respinto la istanza di controllo giudiziario della F.A. srl formulata ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 bis, comma 6; nel respingere i gravami, la Corte di Appello ha confermato entrambe le decisioni condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali della fase;

2. ricorre per cassazione il difensore di F.A. lamentando:

2.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 125 c.p.p., in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b), e art. 1, lett. c), ed all'art. 7 CEDU:

sulla pericolosità qualificata: richiama la contestazione formulata nei confronti del F. per fatti riconducibili alla ipotesi incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 260, e che sarebbero stati commessi unitamente ed in concorso con altri soggetti con il metodo del "giro bolla" e recapito dei rifiuti presso la discarica di Scapigliato; segnala l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito ignorando come nel novero delle ipotesi contemplate dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, quella di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, rileva soltanto ove rappresenti il reato-fine del delitto di cui all'art. 416 c.p., in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma che è per l'appunto quella di privilegiare la dimensione associativa del fenomeno delinquenziale tale da giustificare una disciplina "speciale"; di qui, rileva, la mera apparenza della motivazione per non aver dato conto della adesione del proposto ad un sodalizio finalizzato al compimento di più condotte di reato ai sensi dell'art. 452 quaterdecies c.p.;

sulla pericolosità generica: rileva che la Corte di Appello, laddove ha richiamato la gravità dei fatti di reato pur di natura contravvenzionale, si è sottratta al "vincolo interpretativo" conseguente alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale relativa, peraltro, alla diversa ipotesi di cui all'art. 1, lett. a), ma che, sottolinea, impone una interpretazione "tassativizzante" anche a quella che ci occupa e che i giudici di merito hanno semplicisticamente ritenuto applicabile ai fatti di cui all'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006; sottolinea, a tal proposito, che la tutela dell'ambiente non coincide affatto con la salvaguardia del pericolo per la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica richiamati dalla predetta lett. c); nè, aggiunge, la "sicurezza" può coincidere con la garanzia dell'azione della P.A.; rileva, ancora, come la diagnosi relativa alla "dedizione" del proposto a condotte di reato riconducibili al novero di quelle di cui alla lett. c) sia intervenuta sulla scorta di procedimenti penali non definiti, di condotte semmai colpose ovvero non costituenti reato omettendo inoltre di considerare come tali condotte siano concretamente tali da generare pericolosità sociale; con conseguente difetto di motivazione rilevabile in questa sede;

2.2 violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 6, comma 1: rileva che il provvedimento impugnato difetta di motivazione in ordine al requisito della "attualità" della supposta pericolosità sociale; richiama, a tal proposito, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e sottolinea che, di per sè, la rassegna di procedimenti penali in cui si risolve il provvedimento impugnato non soddisfa la necessità di motivare su questo indefettibile presupposto; rileva che nel pur scarso accenno riferito a tale aspetto il provvedimento impugnato è errato nella ricostruzione cronologica dei fatti avendo affermato che la condotta del 16.4.2017 era stata consumata dopo la cessazione della misura interdittiva che era stata invece applicata solo dal dicembre del 2017;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva in primo luogo la infondatezza della censura sulla interpretazione dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, non rientrando il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, tra i reati-fine, rilevando dunque ancorchè non commesso in forma associata; segnala che i giudici dell'appello hanno correttamente evidenziato gli elementi investigativi su cui fondare la diagnosi di pericolosità specifica e la distinzione tra le esigenze legate alla adozione di una misura cautelare personale e quelle che possono sostenere la adozione di una misura di prevenzione; rileva, inoltre, quanto alla pericolosità generica, come la necessità di una interpretazione "tassativizzante" della norma sia stata ben presente al giudice di merito che ha correttamente evidenziato come possano rilevare anche reati di natura contravvenzionale uniti a condotte e comportamenti comunque illeciti denotanti dispregio alle misure di sicurezza dell'impianto di trattamento dei rifiuti con conseguente persistente messa in pericolo della sanità



e sicurezza pubblici; rileva, ancora, che le condotte sono state contestate sino al 2018 risultando perciò certamente integrato il profilo della attualità.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. La Corte di Appello di Firenze ha deciso sull'appello proposto da F.A. e dalla F.A. srl contro il provvedimento del Tribunale del capoluogo toscano adottato l'11.2.2020 con riferimento, in particolare, alla misura personale ripercorrendo gli elementi da cui era stata desunta una pericolosità qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 169 del 2011, art. 4, lett. b), in relazione all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e art. 452 quaterdecies c.p..

Il Tribunale aveva fatto riferimento, a tal proposito, alla pendenza di un procedimento penale (15787/14 RGNR) per gestione illecita e traffico di rifiuti attuato con la pratica del "girobolla" presso la discarica di Scapigliato in Provincia di Livorno nel cui ambito il GIP aveva adottato, nei confronti del F., la misura cautelare della interdizione da ogni attività imprenditoriale o direttiva di persone giuridiche ed imprese per mesi 12, durata ridotta in appello, con decisione confermata in Cassazione.

Il F. era stato ritenuto portatore anche di pericolosità generica ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c), con riguardo a condotte lesive di interessi di natura collettiva come quelli alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente e, a tal proposito, aveva richiamato una serie di condanne pronunciate dal Tribunale di La Spezia ed a procedimenti in corso per violazione della normativa di cui al TUA relativi a fatti commessi sino alla attualità.

2. Con l'atto di appello la difesa del F. aveva dedotto il difetto di pericolosità qualificata come anche di pericolosità generica in quanto l'offesa o la messa in pericolo della "sanità sicurezza o tranquillità pubblica" non può coincidere con la occasionale realizzazione di condotte penalmente rilevanti e di natura per lo più contravvenzionale.

3. La Corte di Appello ha in primo luogo ritenuto configurabile la pericolosità tipizzata dall'art. 4 per essere il F. gravemente indiziato ed indagato per il delitto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, ora art. 452 quaterdecies c.p..

Ha fatto presente che la valutazione del Tribunale si era autonomamente fondata sugli elementi acquisiti nel corso della indagine (ovvero videoregistrazioni, intercettazioni telefoniche, testimonianze) relativa alla partecipazione della F. srl al sistema di smaltimento illecito di rifiuti attraverso il meccanismo del "giro bolla", fondato sulla declassificazione dei rifiuti onde farli rientrare nel circuito economico sotto forma di materie prime per ripristini ambientali o fertilizzanti per l'agricoltura.

Ha confutato la argomentazione difensiva articolata sul punto specifico nonché quella che aveva fatto leva sulla riduzione del periodo di durata della misura interdittiva disposta dal GIP sottolineando la diversità dei presupposti e delle finalità proprie della misura cautelare rispetto a quella di prevenzione che si fonda su un giudizio prognostico di più ampia portata non mancando di aggiungere che, in ogni caso, anche dopo la cessazione della misura cautelare il F. aveva collezionato un'ulteriore denuncia sempre per reati dello stesso genere.

Quanto alla pericolosità "generica", la Corte di Appello ha sottolineato, in primo luogo, la irrilevanza della natura contravvenzionale dei reati su cui era stata fondata la diagnosi del Tribunale ed evidenziato la molteplicità dei procedimenti penali instaurati nei confronti del F. risultando perciò non rilevante la sua assoluzione intervenuta all'esito di alcune opposizioni a decreto penale di condanna.

4.1 Prima di affrontare le censure articolate in questa sede, è opportuno ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, e, oggi, dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichè qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 1956, predetto art. 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. così, tra le tante, Cass. SS.UU., 29.5.2014 n. 33.451, Repaci che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino in ogni caso assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; conf., Cass. Pen., 1, 7.1.2016 n. 6.636 Pandico; Cass. Pen., 6, 15.6.2016 n. 33.705, Caliendo).

4.2 Detto questo va anche segnalato che questa Corte ha da sempre chiarito che tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato; sicchè, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa (cfr., Cass. Pen., 1, 21.10.1999 n. 5.786, PG in proc. Castelluccia; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 3.11.1995 n. 5.522, Repaci, in cui si è ribadito che il procedimento di prevenzione è autonomo



rispetto a quello penale, perchè nel primo si giudicano condotte complessive, ma significative della pericolosità sociale; nel secondo si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di anti giuridicità. Nel procedimento di prevenzione, tuttavia, il giudice è legittimato a servirsi di elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusione alla quale il giudice è pervenuto facendosi carico di individuare le circostanze di fatto rilevanti accertate in sede penale, e rivalutarle nell'ottica del giudizio di prevenzione).

Altrettanto pacifico è che non sussiste alcuna pregiudizialità tra il procedimento penale e quello di prevenzione ed è dunque possibile utilizzare in quest'ultimo, ai fini del giudizio di pericolosità sociale del proposto, elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi (cfr., Cass. Pen., 1, 6.11.2008 n. 47.764, Mendicino) atteso che, in assenza di giudicato penale, il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dando conto in motivazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti (cfr., Cass. Pen., 1, 24.3.2015 n. 31.209, Scagliarini). Nel procedimento di prevenzione, insomma, il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purchè dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (cfr., Cass. Pen., 2, 30.4.2013 n. 26.774, Chianese; Cass. Pen., 6, 8.1.2013 n. 4.668, Parmigiano; Cass. Pen., 1, 29.4.2011 n. 20.160, Bagalà).

Più specificamente, si è chiarito che il giudice della prevenzione è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; si è precisato, tuttavia, che, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un "fatto" solo se passata in giudicato, mentre, qualora si tratti di sentenza non definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamarne la portata decisoria, dovendo confrontarsi "autonomamente" con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura (cfr., Cass. Pen., 5, 17.12.2015 n. 1.831, Mannina).

5.1 Tornando, allora, al caso di specie, va dato atto della censura difensiva articolata in diritto in ordine alla pericolosità "qualificata" e, in particolare, alla riconducibilità della norma incriminatrice di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., nel novero delle fattispecie di reato di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, come richiamato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b). Il rilievo è infondato alla luce del dato testuale dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, nella "versione" antecedente l'intervento "ortopedico" del legislatore con il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 3, concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 85, lett. q)", successivo, tuttavia, alla attivazione del procedimento penale a carico del F. sulla scorta del quale era stata formulata la diagnosi di pericolosità qualificata.

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro sottolineato la necessità di una valutazione globale del complesso di aspetti che possono rilevare ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice in parola facendo presente che "il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, e, successivamente, disciplinato, ai sensi del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, artt. 7 e 8, dall'art. 452 quaterdecies c.p., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito" (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 3, 28.2.2019 n. 16.036; Cass. Pen., 3, 22.10.2015 n. 44.629, Bettelli; Cass. Pen., 3, 3.11.2009 n. 46.705, Caserta).

La valutazione dalla quale trarre gli elementi per ritenere sussistente o meno la pericolosità richiesta deve perciò contemplare la totalità delle componenti che si innestano in questo particolare contesto, quand'anche le stesse, autonomamente considerate, non costituirebbero nè reato nè tantomeno contravvenzione.

Per altro verso, è proprio la pratica del "giro bolla" che implica una condotta non soltanto "seriale" ma anche "organizzata" e tale da coinvolgere necessariamente più soggetti destinati ad assumere ruoli precisi e ben determinati: per attivare un'operazione illegale di smaltimento è, infatti, necessario disporre di uomini e mezzi, ovvero di una organizzazione imprenditoriale che ben può nel contempo svolgere (come normalmente anzi accade) attività del tutto lecite (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 3, 19.10.2011 n. 27.870, in cui la Corte ha ribadito che "il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite"; in secondo luogo, tali operazioni si fondano sulla sistematica falsificazione dei documenti di trasporto e delle certificazioni relative alla natura dei rifiuti cui si accompagna, inoltre, la emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti finalizzate a "coprire" i costi dichiarati per lo smaltimento lecito e quelli che in realtà si sono sostenuti con quello illecito).

In tal modo, e con il "giro bolla" si finisce per declassificare fittiziamente i rifiuti tossici, con l'abbattimento per il loro smaltimento e la reimmissione anche nel circuito delle materie prime come per i ripristini ambientali, ma anche farli finire come fertilizzanti per l'agricoltura.



In altri termini, cioè, è proprio la natura dell'attività di smaltimento illecito di rifiuti quale contestata al F. che implica di per sé un contesto "organizzato" e "plurisoggettivo".

Nè è condivisibile la tesi difensiva alla stregua della quale i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente vagliato o motivato le ragioni poste a fondamento della stessa misura.

5.2 Quanto alla pericolosità "generica", la difesa del F. ha segnalato la impossibilità di riferire le condotte illecite su cui i giudici di merito hanno formulato la loro diagnosi al novero di quelle suscettibili di essere ricondotte nel paradigma delineato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. c).

Va rilevato, a tal proposito, che i reati ambientali sono collocati, nel codice penale, all'interno del titolo VI "delitti contro l'incolumità" e ripartiti in "delitti di comune pericolo mediante violenza" (capo I) (strage, incendio, naufragio, disastro ferroviario), "delitti di comune pericolo mediante frode" (capo II) (epidemia, avvelenamento di acque, adulterazione di prodotti alimentari, commercio di sostanze alimentari o medicinali guasti) "delitti colposi di comune pericolo" (capo III) (delitti contro la salute pubblica...).

Il titolo VI bis contempla i "delitti contro l'ambiente" ed il loro inserimento nel codice penale, sulla scorta del modello contemplato dalla Direttiva 2008/99 CE, è stato caratterizzato dal superamento del modello del reato contravvenzionale di mera condotta incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per abbracciare lo schema proprio del "delitto di evento" ovvero dei reati che effettivamente e concretamente finiscono con l'offendere o mettere in pericolo il bene tutelato.

Non par dubbio, allora, che il riferimento operato alla "sanità" pubblica sia in grado di fondare la diagnosi di pericolosità generica in conseguenza della violazione di normative in materia ambientale e, come nel caso di specie, anche di sicurezza sui luoghi di lavoro.

D'altra parte, per sottolineare il legame incontestabile tra reati ambientali e sanità pubblica, è sufficiente evocare le ricorrenti vicende relative alla diffusione di gravi malattie in zone caratterizzate, per l'appunto, da condotte di smaltimento illecito di rifiuti (come per quanto concerne la "terra dei fuochi" ovvero la vicenda "ILVA").

Detto questo, si deve convenire nel senso che il provvedimento impugnato si è conformato ad una interpretazione "adeguatrice" dell'art. 1, comma 1, lett. c), D. cit. che richiede un necessario collegamento tra i "comportamenti" ovvero gli "elementi di fatto" da cui desumere la dedizione del proposto a reati come "offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica" ovvero beni che non riguardano i singoli ma la collettività (cfr., sul punto, Cass. Pen. 5, 19.1.2018 n. 15.492, Bonura, in cui la Corte ha ribadito che può ritenersi socialmente pericoloso ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. c), il soggetto che risulti dedito in maniera non occasionale alla commissione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e non di beni giuridici meramente individuali).

5.3 Nè la Corte ha trascurato la valutazione del profilo della "attualità" del giudizio di pericolosità: dando atto della ricostruzione operata dal Tribunale, ha infatti spiegato che le condotte valorizzate ai fini della affermazione della pericolosità "generica" erano tali da evidenziare "la dedizione del proposto alla commissione di reati sostanzialmente monotematici nell'esercizio dell'attività d'impresa a lui riconducibile..." (cfr., pag. 4 del provvedimento in verifica) aggiungendo che "si trattava di fatti risalenti nel tempo ma protratti fino alla data attuale che quindi contribuiscono alla formulazione del giudizio di attualità della pericolosità sociale" (cfr., ivi, pag. 5).

6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*(Omissis)*